

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Immissione nei ruoli per l'insegnamento medio, senza concorso, dei professori Bartolomeo Bertone, Madalozzo Francesco e Pistone Caterina in Corso, già insegnanti non di ruolo nelle colonie. (5912)	33550	CARTIA: Soppressione del tribunale di Modica. (Ragusa). (6629)	33555
ALMIRANTE: Costruzione della galleria paravalanghe sulla strada statale numero 24 del Monginevro. (6064)	33550	CASERTA: Assegnazione delle supplenze nelle scuole elementari. (6606)	33555
ALMIRANTE: Contributo straordinario alla istituzione di Nomadelfia. (6381)	33551	COLITTO: Costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico nel comune di Montorio nei Frentani (Campobasso). (6137)	33555
ALMIRANTE: Disposizioni in merito alla terza sessione di esami universitari, per l'anno accademico 1950-51. (6516)	33551	COLITTO: Riparazione e sistemazione del cimitero del comune di Forlì del Sannio (Campobasso). (6247)	33556
ALMIRANTE: Apertura di un cantiere di lavoro nel comune di Rosarno Calabro. (Reggio Calabria). (6529)	33551	COLITTO: Riparazione di un lavatoio pubblico del comune di Forlì del Sannio. (Campobasso). (6248)	33556
AMENDOLA PIETRO e MARTUSCELLI: Soppressione dell'ufficio del registro nel comune di Campagna. (Salerno) (6122)	33552	COLITTO: Ricostruzione di un ponte sul Biferno. (6363)	33556
BERNARDI: Presentazione di un disegno di legge per l'applicazione dell'imposta da parte dei comuni ai possessori di appartamenti i cui vani eccedono le necessità familiari. (6467)	33552	COLITTO: Ricostruzione dei ponti numeri 19 e 24 sulla strada provinciale Miranda-Carovilli (Campobasso). (6478)	33556
BURATO: Estensione delle agevolazioni fiscali agli enti locali che eseguono opere pubbliche in economia o per appalto. (5982)	33553	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto comunale nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso). (6364)	33556
CALANDRONE ed altri: Provvedimenti per la provincia di Siracusa danneggiata dalle alluvioni. (6513)	33553	CUTTITTA: Finanziamento alla cooperativa edilizia « Astrea » di Palermo. (6046)	33556
CALANDRONE ed altri: Provvedimenti per la provincia di Catania danneggiata dalle alluvioni. (6514)	33554	DE' COCCI: Riforma dell'amministrazione degli archivi di Stato. (6536)	33557
CAPALOZZA: Esecuzione di opere pubbliche nel comune di Mombaroccio (Pesaro). (6299)	33554	DONATINI: Ricostruzione del ponte Santa Trinità in Firenze. (5595)	33557
CAPALOZZA: Estensione al personale avventizio delle scuole medie con anzianità 1939 delle disposizioni relative alla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato. (6443)	33554	FERRARESE: Ricostruzione del tempio votivo di Santa Maria Ausiliatrice in Treviso. (6305)	33558
		FRANCESCHINI: Riesame dell'istituto del trasferimento « per servizio » quale misura disciplinare a carico di insegnanti che abbiano demeritato. (6461)	33558
		GRECO: Realizzazione della zona industriale di Reggio Calabria. (6118)	33559
		LACONI: Nomina nella commissione giudicatrice del concorso di semeiotica medica presso l'università di Messina di un membro ineleggibile. (6460)	33560
		LONGONI e altri: Costituzione nei grandi centri urbani di fittizie società immobiliari a fine speculativo. (5513)	33561

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

	PAG.
LOZZA: Mantenimento anche per l'anno scolastico 1951-52 in Bessignana (Alessandria) della sezione staccata della scuola media statale di Valenza. (6366)	33562
MANCINI: Applicazione in Calabria del testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici. (5954)	33562
MARABINI: Contributo statale per la costruzione dell'acquedotto di Castel Guelfo (Bologna). (6345)	33563
NATALI ADA: Mancata statizzazione della scuola media comunale di Ofilda (Ascoli Piceno). (6448)	33563
PASTORE: Criteri seguiti dalla commissione incaricata della preparazione della VI Quadriennale nazionale d'arte in Roma. (6356)	33563
PINO ed altri: Provvedimenti per alleviare i danni arrecati dal nubifragio nella provincia di Messina. (6512)	33564
RESCIGNO: Costruzione dell'acquedotto del Sasso Castaldo (Salerno). (5492)	33564
RESCIGNO: Costruzione dell'asilo infantile nel comune di Agropoli (Salerno). (6152)	33565
RIVERA: Modifica della dipendenza della scuola media del comune di Silvi (Teramo) dal Provveditore agli studi della provincia di Pescara. (6452)	33565
SALVATORE: Finanziamento di 5 miliardi e seicento milioni ottenuto dalle officine Reggiane in liquidazione. (6291)	33565
TERRANOVA RAFFAELE: Invio di auromina e cloromicetina ai medici provinciali delle province colpite dal nubifragio (6433)	33566
ZANFAGNINI: Completamento della strada Arta-Cabia. (Udine). 5932)	33566

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende applicare ai signori Bartolomeo Bertone, Madalozzo Francesco e Pistono Caterina in Corso, insegnanti non di ruolo a Tripoli da circa 8 anni e mezzo, quanto disposto alla lettera h) del Bollettino ufficiale del Ministero educazione nazionale del 23 gennaio 1941, n. 4 — e che non risulta abrogato — che così suona: « I professori non di ruolo, ma laureati e abilitati all'insegnamento medio, dopo un quinquennio di lodevole servizio all'estero, possono essere assunti, senza concorsi, nei ruoli del regno ». (5912).

RISPOSTA. — « L'articolo 22 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 stabilisce che possono essere assunti, senza concorso, con il

grado di straordinario, ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole governative, gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo legale di abilitazione che abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La disposizione è stata ognora applicata da questo Ministero. Per quanto, però, riguarda il caso particolarmente prospettato dall'onorevole interrogante, si osserva che la questione relativa alla applicabilità o meno della citata norma di legge agli insegnanti che hanno prestato servizio in Libia nel periodo tra la fine della guerra e la costituzione dello Stato indipendente libico, non può che risolversi negativamente.

« È, infatti, in via di perfezionamento un provvedimento legislativo che prevede il passaggio delle scuole italiane in Libia alla amministrazione del Ministero degli esteri a decorrere dal 1° luglio 1951. Fino a tale data sono, pertanto, applicabili alle scuole stesse le disposizioni dell'ordinamento scolastico delle scuole in Libia. È da ritenere, comunque, che lo *status* della Libia dalla entrata in vigore del trattato di pace fino alla sua prossima costituzione in Stato indipendente non possa essere assimilata a quello di uno Stato estero per cui sono prestabilite le norme del menzionato regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 ».

Il Ministro: SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quando intende interessarsi per la galleria paravalanghe sulla strada statale numero 24 del Monginevro fra i chilometri 38+100 e 38+600 promessa fin dal 1947 e la cui costruzione appare vitale per gli interessi economici della zona di Claviere e per la sicurezza del traffico ». (6064).

RISPOSTA. — « Il problema di costituire dei paravalanghe su alcuni tratti delle strade statali alpine e anche appenniniche è indubbiamente un problema importante e grave sul quale il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. in particolare hanno da tempo fermato la loro attenzione. Per altro, questo problema, per la sua vastità, per la sua mole presenta soprattutto oltre alle ovvie difficoltà di carattere tecnico, altrettanto ovvie difficoltà di carattere finanziario. Si tratta di un problema che anche senza essere in possesso di precisi elementi di giudizio, può essere valutato, tradotto in termini finanziari, nell'ordine di diversi miliardi. Ogni zona, natural-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

mente, per la conoscenza particolare che ha dei propri bisogni, delle proprie esigenze, delle proprie caratteristiche, delle proprie necessità, guarda alla propria particolare situazione e ritiene (è del resto un fenomeno molto comune) che la questione prospettata sia la più importante e naturalmente la più urgente. Il caso di cui si occupa l'onorevole interrogante quello della strada statale numero 24, è indubbiamente anche ad avviso degli organi dell'A.N.A.S. e del Ministero uno dei più importanti e dei più urgenti. Non può però essere guardato e risolto isolatamente, ma deve essere invece esaminato e deve essere possibilmente risolto sotto un punto di vista generale, in modo da potersi tranquillamente stabilire un ordine di priorità, di precedenza, di urgenza, e di necessità tra i vari problemi dello stesso genere.

« In particolare la soluzione relativa alla strada statale numero 24 mediante la costruzione di un paravalanghe della lunghezza di circa 500 metri porterebbe alla spesa di tre o quattrocento milioni e forse, se esistesse soltanto questo problema, si potrebbero dare assicurazioni non del tutto generiche ma abbastanza soddisfacenti. Poiché però come si è detto la questione va inquadrata nel complesso delle identiche esigenze di altre zone, si sta studiando la possibilità di stabilire una specie di piano regolatore di costruzioni di questo genere. Tale studio sarà accelerato al massimo e, una volta che si sarà in possesso di tutti gli elementi occorrenti per formulare questo piano, si penserà ad iniziare a metterlo in esecuzione.

« Ad ogni buon fine non bisogna dimenticare gli immani oneri ai quali l'amministrazione dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. in particolare è stata sottoposta in questi ultimi anni per far fronte ad opere di natura del tutto eccezionale e purtroppo gravissime, come quelle dipendenti dai danni di guerra. Non bisogna dimenticare che in questi anni l'A.N.A.S. ha dovuto affrontare il problema di rimettere in efficienza la rete stradale nazionale e la ricostruzione tra l'altro di migliaia di ponti ed il ripristino di migliaia di chilometri di strade distrutte o danneggiate. È evidente che questa esigenza era assolutamente preminente ed ha fatto per forza di cose porre in secondo piano la soluzione di altri problemi. Si assicura comunque che il problema della strada statale numero 24, è particolarmente seguito e tenuto presente dagli organi dell'A.N.A.S., perché, appena si affacci l'occasione favorevole di poter disporre dei fondi necessari nel quadro, bene inteso,

più generale delle altre esigenze della stessa natura, sia esaminata la possibilità di provvedere ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritiene opportuno venire incontro alla benefica istituzione di Nomadelfia, concedendole un contributo straordinario che le possa permettere di compiere serenamente e tranquillamente la missione prefissasi ». (6381).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno si è assunto l'onere non indifferente della retta per 450 minori ».

Il Ministro: SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda emanare anche quest'anno, essendo rimaste invariate, o addirittura essendosi aggravate le condizioni di fatto che negli anni precedenti determinarono analoga concessione, sollecite disposizioni in merito alla terza sessione di esami universitari (sessione di febbraio), valevole a tutti gli effetti come sessione dell'anno accademico 1950-51; e, in caso affermativo, se intenda tener ferma la possibilità di concessione da parte dei rettori, nelle singole sedi o facoltà, di sessioni mensili per gli studenti fuori corso ». (6516).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha già provveduto, con circolare del 9 novembre 1951, alla concessione di un appello straordinario di esami di profitto e di laurea o diploma che si svolgerà nel periodo 25 gennaio-29 febbraio 1952. In proposito sono state emanate le stesse disposizioni dello scorso anno, compresa la possibilità cui l'onorevole interrogante fa cenno nell'ultima parte della interrogazione ».

Il Ministro: SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende venire incontro alla disoccupazione del comune di Rosarno Calabro (Reggio Calabria), autorizzando l'apertura di un cantiere di lavoro che ricostruirebbe una strada comunale di grande interesse economico ed attualmente di difficile transito ». (6529).

RISPOSTA. — « Il progetto per l'istituzione di un cantiere scuola di lavoro nel comune di Rosarno (Reggio Calabria), per la costruzione della strada Rosarno-Ponte Metrano-Laureana, è stato restituito, in data 11 ottobre 1951, all'amministrazione provinciale di Reg-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

gio Calabria, perché mancante di tutti gli elaborati tecnici necessari. Il progetto predetto verrà preso in considerazione non appena sarà stato restituito, debitamente regolarizzato. Si ritiene, però, opportuno far presente che l'autorizzazione ad istituire il cantiere in parola sarà poco probabile, in quanto la relativa proposta figura negli ultimi posti della graduatoria di urgenza del piano provinciale elaborato dall'Ufficio del lavoro di Reggio Calabria, di intesa con la locale commissione per il collocamento ».

Il Ministro: RUBINACCI.

AMENDOLA PIETRO E MARTUSCELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se risponda a verità la voce di una ventilata soppressione dell'ufficio del registro del comune di Campagna (Salerno), voce che ha prodotto il più grave turbamento tra la popolazione di questo importante comune della provincia di Salerno ». (6122).

RISPOSTA. — « Non è in corso alcun provvedimento per la soppressione dell'ufficio del registro del comune di Campagna. È da rilevare però che detto ufficio ha soltanto circoscrizione sul comune omonimo, dista da Eboli, sede di uffici finanziari, appena 10 chilometri ed ha una popolazione di 11 mila abitanti. Inoltre Campagna ha una economia eminentemente rurale, priva d'industria di qualche rilievo e perciò di scarsa importanza dal punto di vista tributario. Il gettito dell'ufficio del registro in questione per l'esercizio 1949-50 è stato infatti di appena lire 14.678.000. In ogni modo, a momento opportuno, in sede di riordinamento delle circoscrizioni finanziarie della provincia di Salerno, l'apposita commissione non mancherà di esaminare attentamente le necessità della popolazione di Campagna ed i voti espressi per il mantenimento dell'ufficio suddetto ».

Il Ministro: VANONI.

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quali motivi essi, disattendendo la volontà espressa dal Parlamento, non abbiano ancora presentato un disegno di legge per l'attuazione del disposto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ». (6467).

RISPOSTA. — « La legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'articolo 6, dà facoltà ai comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano a qualsiasi titolo appartamenti con

un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedenti le necessità del complesso familiare. L'imposta da applicare sino al 31 gennaio 1955, doveva destinare i proventi all'incremento del fondo per l'esecuzione del piano di costruzione di case per lavoratori nel comune di applicazione del contributo. Lo stesso articolo prevede che, con separato provvedimento di legge, saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote e il rapporto fra il numero dei vani e la composizione del complesso familiare.

« La disposizione soprariportata non può considerarsi vera norma istitutiva dell'imposta, dato che non ne determina né il carattere né l'ordinamento. Il Governo non ha trascurato di occuparsi dell'impegno e uno schema di provvedimento è stato predisposto all'uopo. A seguito però degli studi compiuti è stato osservato:

- 1°) che il gettito sarebbe insignificante;
- 2°) che l'accertamento sarebbe stato difficile e costoso;
- 3°) che l'imposta sarebbe risultata molto impopolare, perché con molta facilità avrebbe creato sperequazioni e avrebbe colpito non gli abbienti.

« Proprio in relazione a questi tre punti, infatti, si è osservato che l'ampiezza e la qualità dell'abitazione, essendo i fitti bloccati, non sempre corrispondono, nella situazione odierna, alle capacità economiche degli occupanti. E per tale ordine di considerazioni che, pertanto, non si è ritenuto opportuno — almeno per il momento — dare ulteriore corso al provvedimento di cui sopra ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BURATO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se la legge 6 febbraio 1951, n. 126, la quale estende le agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale, debba essere interpretata in conformità alla presunta volontà del legislatore, nel senso cioè, che le agevolazioni di cui trattasi siano estese agli enti locali, sia per le opere pubbliche che eseguono in economia, sia per quelle che, di regola, eseguono per appalto. Gli uffici del registro, fatta qualche eccezione, interpretano il provvedimento nel senso che tale agevolazione sia applicabile soltanto per le opere eseguite in economia e non per quelle date in appalto a seguito di aste pubbliche, di licitazioni o di trattative private. È noto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

che gli enti locali provvedono, di regola, alla esecuzione di opere pubbliche per appalto; e pertanto il fine che si proponeva il legislatore, concedendo l'anzidetta estensione di benefici fiscali, viene, con tale interpretazione restrittiva, frustrato ». (5982).

RISPOSTA. — « L'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, dispone che, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, agli atti e contratti, occorrenti per l'esecuzione d'opere pubbliche d'interesse degli enti locali, è accordato il trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. È noto, però, che nei contratti di appalto stipulati tra le amministrazioni dello Stato ed i privati, le imposte di registro sono per effetto dell'articolo 94 della legge organica 30 dicembre 1923, n. 3269, poste a carico del privato contraente. Di conseguenza se per gli atti stipulati fra lo Stato e gli appaltatori l'onere del tributo è posto, per effetto della succitata disposizione legislativa, a carico dei singoli appaltatori ed impresari, è evidente che i comuni, equiparati nel trattamento tributario allo Stato, non possono richiedere in tali casi trattamento diverso da quello previsto per lo Stato.

« Tali criteri interpretativi valgono anche per la legge 6 febbraio 1951, n. 126, che si limita ad estendere le agevolazioni tributarie, senza per altro modificare la portata di esse ».

Il Ministro: VANONI.

CALANDRONE, DI MAURO E PINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere, dati i gravissimi danni arrecati dalle recenti alluvioni in vaste zone della provincia di Siracusa, quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori colpiti e soprattutto a favore dei piccoli e medi proprietari e dei coltivatori diretti; ed in particolare se intende disporre la immediata sospensione della riscossione delle imposte sui terreni alluvionati e sui fabbricati distrutti o danneggiati ». (6513).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta rivolta per i danni provocati dal maltempo dagli onorevoli interroganti, posso assicurare che l'amministrazione finanziaria, non appena avuta notizia dei gravi nubifragi verificatisi ha provveduto ad interessare l'Intendenza di finanza di Siracusa affinché riferisca sulla natura e sulla entità dei danni medesimi per un completo esame della situazione. Ciò al fine di poter adottare a favore dei danneggiati tutti i provvedimenti previsti dalle vi-

genti disposizioni di legge. Ed al riguardo si precisa quanto segue:

1°) ove i danni arrecati dagli infortuni, rivestano carattere permanente (come l'asportazione del terreno coltivo, la distruzione delle piantagioni, ecc.) ed abbiano determinato, quindi, la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva, ovvero la sostituzione alla qualità di coltura allibrata in catasto di un'altra di minore reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento e la conseguente riduzione dell'estimo catastale con effetto continuativo, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dagli articoli 13 e 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

« A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ufficio tecnico erariale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, apposita domanda, che produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno medesimo.

2°) nel caso che siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo l'amministrazione delle finanze potrà accordare, a seguito di domanda individuale, una moderazione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario dell'anno, ai sensi del citato articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Tale moderazione delle imposte fondiarie potrà essere integrata dall'abbuono delle sovrimeposte provinciali e comunali, ove gli enti locali interessati deliberino di concederlo, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, nella stessa misura dei tributi erariali, ai sensi dell'articolo 260, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È ovvio che detta moderazione compete, sempreché la coltura danneggiata risulti censita in catasto pel corrispondente reddito, perché, in caso diverso, mancherebbe la possibilità di far luogo allo sgravio di un estimo inesistente.

3°) per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952.

« Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunciare la eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed otte-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

nera lo sgravio proporzionale della relativa imposta allorché si procederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno. I titolari di aziende commerciali e industriali distrutte dagli infortuni in questione hanno poi diritto, giusta l'articolo 66 del testo unico dell'imposta di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, allo sgravio dell'imposta mobiliare dal giorno in cui si è verificata la cessazione dei relativi redditi.

4°) per l'imposta sui fabbricati nel caso di distruzione parziale o totale per rovina o inabilità degli immobili soggetti a tale tributo, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto o in parte e per tutto il periodo di inutilizzazione degli immobili, a norma dell'articolo 56 del regolamento 24 marzo 1877, n. 4024.

« Nessun aggravio, poi, può derivare ai contribuenti in parola da un eventuale ritardo nella definitiva sistemazione tributaria, in base alle norme di cui sopra, in quanto che, in attesa di tale sistemazione, per la quale si attendono i risultati degli accertamenti tecnici già disposti, è stata accordata agli interessati la sospensione dal pagamento delle rate di ottobre e di dicembre di tutti i tributi diretti, o delle sole imposte immobiliari a seconda delle proposte delle competenti intendenze di finanza ».

Il Ministro: VANONI.

CALANDRONE, DI MAURO E PINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere, in considerazione degli ingentissimi danni causati dalle recenti alluvioni in vaste zone della provincia di Catania, se e quali provvedimenti intenda adottare a favore delle categorie colpite, soprattutto a favore dei piccoli e medi proprietari e dei coltivatori diretti; e in particolare se intende disporre la immediata sospensione della riscossione delle imposte sui terreni delle plaghe colpite e sui fabbricati distrutti e danneggiati ». (6514).

RISPOSTA. *[Vedi risposta scritta n. 6513].*

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per avere notizia circa le seguenti opere da tempo richieste dall'Amministrazione municipale di Mombaroccio (Pesaro) e ritenute indispensabili per la ripresa civile del comune e per la lotta contro la disoccupazione: costruzione acquedotto in frazione Villagrande; fognatura nel centro abitato del capoluogo; ricostruzione della strada

comunale di Montemarino; rifacimento delle mura castellane; costruzione case per senza tetto ». (6299).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione dell'acquedotto di Villagrande, frazione del comune di Montebarcio (Pesaro) nonché della fognatura del capoluogo per i quali erano state chieste le agevolazioni contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non sono stati compresi nei programmi degli scorsi esercizi dato che i fondi di bilancio assai limitati in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della legge stessa, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili. I lavori stessi però saranno tenuti presenti in sede di formazione di uno dei prossimi programmi.

« Per quanto riguarda i lavori di ricostruzione della strada comunale di Montemarino, si avverte che alla riparazione dei danni dipendenti da eventi bellici si è già provveduto per lire 4 milioni. Per la definitiva sistemazione della strada stessa occorrerebbero ancora lavori per 3 milioni. Tali opere però riguardano sistemazioni non dipendenti da danni bellici e quindi sono di competenza dell'amministrazione comunale.

« Per il rifacimento delle mura castellane, sono stati eseguiti lavori per 3 milioni circa mentre si trova in corso un altro appalto per il quale è stata autorizzata la spesa di lire 1.300 mila. Per il consolidamento poi di un tratto pericolante delle mura stesse è stata prevista nel programma dell'esercizio corrente la spesa di un altro milione. Nel caso occorressero ulteriori lavori urgenti sarà esaminata la possibilità di provvedere al loro finanziamento.

« Infine la richiesta di alloggi per senza tetto nel comune in parola, sarà tenuta presente in sede di ripartizione dei fondi che verranno messi a disposizione nel corrente esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto che l'applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, venga estesa al personale avventizio delle scuole medie, che trovavasi in servizio alla data del 23 marzo 1939 ». (6443).

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1951, n. 376, con la quale sono state emanate le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

n. 262, sulla istituzione dei ruoli, speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, sono applicabili al personale non insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria. Tale personale può, pertanto, usufruire anche dei benefici previsti dall'articolo 13 della citata legge a favore degli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939. Fin dallo scorso mese di luglio sono state impartite le opportune disposizioni ai capi d'istituto per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande e relativi documenti, la revisione dei quali è stata già iniziata ».

Il Ministro: SEGNI.

CARTIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per sapere se è vero quanto pubblicato da qualche giornale della Sicilia relativamente alla soppressione del tribunale di Modica (Ragusa), per effetto della istituzione di tribunali provinciali in sostituzione di quelli circondariali. Tale evento, se è vero, porterebbe alle estreme conseguenze una rappresentanza politica consumata dal fascismo ai danni di una città ricca di secolari tradizioni culturali e giudiziarie e colpita perché all'avanguardia, nel 1922, del pensiero democratico nella vasta zona della quale Modica era allora capoluogo di circondario, così come per secoli ne era stata capoluogo di una storica contea con autonoma corte giudiziaria.

« In caso affermativo, per conoscere se il Governo, indipendentemente dalla grave inopportunità politica, non ravvisi una violazione dei presupposti costituzionali dello Statuto siciliano nella istituzione anche in Sicilia di tribunali a base provinciale, in dispregio del principio statutario di soppressione delle province in Sicilia ». (6629).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione annunciata alla Camera dei deputati il 15 corrente, mi pregio comunicare che attualmente non è allo studio alcun provvedimento diretto a sopprimere il tribunale di Modica. Esiste di fatto solo una questione insorta a seguito dalla richiesta avanzata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Modica per l'allargamento della circoscrizione del tribunale predetto ai danni di quelli di Siracusa e di Ragusa; richiesta che ha suscitato le proteste degli avvocati di Siracusa e di Pachino ed avrebbe, come informa il prefetto di Siracusa, provocato un'agitazione tra la popolazione di quella provincia.

« Al riguardo questo Ministero con lettera del 21 dicembre 1950, diretta alla presidenza

della Corte d'appello di Catania, ha fatto presente, con preghiera di darne notizia agli enti ed alle autorità interessati, che tutte le questioni riguardanti le circoscrizioni, e quindi anche quelle intese a modificare la giurisdizione dei tribunali di Modica, Ragusa e Siracusa, saranno esaminate in esito alla riforma dell'ordinamento giudiziario ».

Il Ministro: ZOLI.

CASERTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere i criteri seguiti dai provveditorati agli studi nella assegnazione delle supplenze alle scuole elementari, dato che, frequentemente e almeno in qualche provincia, queste sono conferite a maestri già incaricati in scuole popolari. Il che costituisce una evidente ingiustizia ». (6606).

RISPOSTA. — « È stato proprio per prevenire l'inconveniente segnalato dall'onorevole interrogante che il Ministero, sia lo scorso anno con circolare del 12 agosto che quest'anno con circolare del 21 luglio, ha disposto che l'insegnante, il quale assume servizio nella scuola popolare, non può ottenere altri incarichi nelle scuole elementari o medie. Si fa eccezione solo nel caso che si tratti di breve supplenze e sempre che non sia possibile provvedere con personale disoccupato residente sul posto. Pertanto, i fatti lamentati dall'onorevole interrogante non dovrebbero verificarsi e tutti i provveditori dovrebbero attenersi alle disposizioni ora cennate. Qualora in qualche caso si siano verificati o si verificino infrazioni alle dette norme, sarà opportuno che gli interessati ne informino il Ministero, affinché questo possa richiamare i dipendenti organi alla osservanza delle disposizioni a suo tempo emanate ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico nel comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) ». (6137).

RISPOSTA. — « Per i lavori di costruzione del secondo lotto dell'edificio scolastico di Montorio nei Frentani (Campobasso) il comune può chiedere le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente il contributo dello Stato nella spesa relativa. Per aspirare alle agevolazioni anzidette lo stesso comune dovrà presentare tempestivamente la prescritta domanda in bollo da lire 32 con l'indicazione della spesa necessaria per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

l'esecuzione dell'opera. Si assicura che ove la domanda in parola dovesse pervenire non si mancherà di esaminarla con ogni premura in sede di compilazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della legge in parola ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) di avvalersi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere alle riparazioni ed alla sistemazione di quel cimitero ». (6247).

RISPOSTA. — « Nessuna domanda è pervenuta a questo Ministero da parte del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa prevista per i lavori di riparazione e sistemazione di quel cimitero ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) di avvalersi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere alla riparazione di quel pubblico lavatoio ». (6248).

RISPOSTA. — « Si avverte l'onorevole interrogante che nessuna domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, è pervenuta a questo Ministero da parte del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) per i lavori di riparazione a quel pubblico lavatoio ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rendere possibile agli agricoltori del comune di Castropignano (Campobasso) che trovansi sulle rive del Biferno, di passare sull'altra riva senza correre il pericolo di rimanere annegati, data la impetuosità della corrente e la mancanza del ponte, che gli eventi bellici distrussero e di cui invano da otto anni si invoca la ricostruzione ». (6363).

RISPOSTA. — « Si conferma la risposta data il 7 maggio 1951 allo stesso onorevole interrogante in seguito ad analoga interrogazione numero 5168 dal medesimo presentata, e cioè che i lavori di ricostruzione del ponte sulla

strada comunale per l'allacciamento della frazione Covatta all'abitato di Castropignano, saranno eseguiti, se possibile, nel corrente esercizio finanziario in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle esigenze degli altri comuni della zona ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando saranno ricostruiti i ponti numeri 19 e 24, già esistenti sulla strada provinciale Miranda-Carovilli, in provincia di Campobasso, e poi distrutti dalla guerra, in modo che si possa alfine ripristinare il traffico sulla importante strada, così come a gran voce richiedono da anni le popolazioni interessate ». (6478).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile includere i lavori di ricostruzione dei ponti numeri 19 e 24 già esistenti nella strada provinciale Miranda-Carovilli, nel programma delle opere da eseguirsi durante l'esercizio 1951-52, data la insufficienza dei fondi assegnati per tale genere di opere ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) dell'acquedotto comunale, che dovrebbe aver luogo col contributo statale alla luce della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (6364).

RISPOSTA. — « La pratica riguardante i lavori dell'acquedotto del comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), per i quali è stato promesso un contributo statale del 5 per cento sull'importo di lire 7 milioni, è tuttora nella fase iniziale dell'istruttoria, in quanto gli elaborati tecnico-amministrativi richiesti con la ministeriale di promessa di contributo sono ancora in esame presso il genio civile. Si è provveduto a sollecitare l'approvazione di detti atti e si assicura che, quando saranno trasmessi, si curerà la sollecita definizione della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere perché, dopo circa quattro anni dalla propria costituzione, non è stato ancora concesso il finanziamento richiesto dalla cooperativa edilizia « Astrea » costituita in Palermo fra un gruppo di una cinquantina di magistrati, militari e funzionari civili ». (6046).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

RISPOSTA. — « Non è esatta l'affermazione contenuta nella interrogazione in quanto a favore della cooperativa edilizia « Astrea » di Palermo presieduta dal generale Chinnici, costituita in data 6 maggio 1948, è stata disposta la concessione, sin dal 1950, giusta comunicazione datane con nota del 28 dicembre 1950, n. 27489, del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, su un programma costruttivo di 35 milioni. Analoga comunicazione venne inviata al genio civile di Palermo il quale con lettera 1° agosto 1951 ha dichiarato che a tale data nessun progetto era stato ancora presentato dalla detta cooperativa. Il sodalizio in parola non ha presentato domanda per la proroga. Si avverte che, comunque, nessun provvedimento di revoca della concessione è stato fino ad ora adottato ancorché il termine della proroga sia da qualche tempo scaduto ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere per quali ragioni, nonostante il fatto che, da decenni, da ogni parte si siano levate voci fra le più autorevoli della Nazione a chiedere una adeguata riforma dell'amministrazione degli archivi di Stato e nonostante che il Ministro dell'interno abbia dato le più ampie assicurazioni sia in seno al Consiglio superiore degli archivi, sia in seno alle stesse Assemblee parlamentari, non sia stata ancora emanata l'attesa legge in materia. L'interrogante chiede di conoscere l'intendimento del Ministro dell'interno nei riguardi di un problema che interessa particolarmente la cultura italiana ». (6536).

RISPOSTA. — « È stato già predisposto da questo Ministero uno schema di disegno di legge concernente l'ordinamento degli archivi di Stato. Per la presentazione di esso al Parlamento si è in attesa della definitiva adesione degli altri dicasteri interessati ».

Il Ministro: SCELBA.

DONATINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

a) se e quali siano le ragioni che ritardano, a sette anni dalla sua distruzione per eventi bellici, l'inizio dei lavori di ricostruzione del ponte Santa Trinità;

b) se la ricostruzione della insigne opera d'arte e d'ingegneria sarà fatta, come invocato dai più noti artisti italiani e stranieri, con esclusivo impiego della pietra per non

spezzare la storica ed inscindibile unità vitale fra struttura ed espressione;

c) se non ravvisano altresì nella progettata adozione di struttura in cemento armato, oltre alla menomazione dell'alto valore espressivo, anche un falso architettonico che suonerebbe offesa a coloro che in Italia e all'estero hanno sottoscritto somme rilevanti per assicurare a Firenze la esatta riproduzione del capolavoro dell'Ammannati ». (5595).

RISPOSTA. — « La questione della ricostruzione del ponte di Santa Trinità in Firenze, attesa la sua eccezionale importanza, richiamò sin dal 1945 — non appena, cioè, ebbero a cessare le ostilità — la particolare attenzione di questa Amministrazione. A cura della locale soprintendenza ai monumenti furono, infatti, subito eseguiti accuratissimi rilievi delle parti superstiti, fu recuperata parte del materiale crollato, e quindi fu completato lo studio per la ricomposizione architettonica, mentre per la costituzione di un apposito comitato, nonché per l'afflusso di elargizioni che già pervenivano anche dall'estero, la soluzione del problema si presentava urgente. Con la questione di ordine tecnico — come dovesse cioè essere ricostituito il ponte (riproduzione o modernizzazione) — interferì, però, subito anche la questione della competenza ad assumere la progettazione e la direzione dei lavori, argomento, questo che divenne oggetto di polemica sulla stampa.

« Questo Ministero, che sino da allora aveva seguito e sostenuto l'opera della Soprintendenza ed aveva raccolto i primi fondi pervenuti a tale scopo, manifestò subito l'opportunità che la ricostruzione del monumentale ponte fosse affidata agli organi locali dello Stato; e cioè alla soprintendenza per la parte artistica ed al provveditorato per le opere pubbliche per la parte tecnica. Per altro, avendo il comune di Firenze apprestato un proprio progetto, il Consiglio superiore delle antichità e belle arti cui era stato già sottoposto quello della soprintendenza, dopo aver preso in esame ambedue gli elaborati, riconobbe che quello della soprintendenza si presentava di gran lunga superiore, e, nel gennaio 1950, espresse parere favorevole, parere poi ribadito nell'aprile successivo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per altro, detto consenso ritenne necessarie alcune modifiche al progetto della soprintendenza per quanto riguardava le strutture interne per le quali sembrò doversi tener conto della tecnica costruttiva moderna fondata sull'uso del cemento armato. Tale proposta che avrebbe dato

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

al nuovo ponte solo il volto dell'antico, non risultò di gradimento di taluni circoli locali, i quali, interessando la stampa e l'opinione pubblica, proponevano, invece, che il ponte fosse interamente costruito in pietra. Di fronte al vivo contrasto delle opinioni alimentate dalle correnti e passioni cittadine, sembrò a questo Ministero che alle difformi argomentazioni si potesse rispondere solo con definitive e obiettive ragioni di carattere tecnico basate sulla necessità di alleggerire il peso sopportato dalle fondazioni. Sono stati interpellati così lo stesso progettista professore ingegnere Attilio Arcangeli, dell'università di Roma, e quindi il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze e il genio civile, e dalle risultante è emerso in modo unanime:

1°) che l'incerta situazione statica delle fondazioni del ponte rende necessario un alleggerimento delle strutture sovrastanti;

2°) che solo l'impiego del cemento armato consente di alleggerire ogni pila del ponte di oltre 580 tonnellate;

3°) che tale impiego è compatibile con la struttura esteriore in pietra, la quale non sarà un semplice rivestimento ma verrà incorporata intimamente ai getti interni.

« Dopo tali espliciti ed autorevoli pronunziamenti tecnici, questo Ministero si preoccupò di sollecitare l'inizio dei lavori. Senonché in accoglimento delle ulteriori pressioni della pubblica opinione il Ministero dei lavori pubblici ritenne di proporre che il problema fosse collegialmente ancora una volta esaminato dai più qualificati rappresentanti delle amministrazioni interessate, e cioè, dal sindaco di Firenze, dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale delle antichità e belle arti e dal soprintendente ai monumenti di Firenze. A conclusione della riunione tenutasi il 7 settembre 1951 è stato quindi deciso di conferire allo stesso professore Arcangeli, che aveva sviluppato il primo progetto, l'incarico di svilupparne un altro, che preveda la stessa struttura interna progettata dall'Ammannati. Poiché tale suggerimento venne accolto dal Ministro dei lavori pubblici, il professore Arcangeli ricevette l'incarico proposto e attende ora al suo nuovo lavoro. Solo quando questi studi saranno compiuti si potrà conoscere la differenza di carico di una integrale ricostruzione del ponte secondo il progetto dell'Ammannati rispetto all'altro progetto, e solo allora si potrà decidere sul da farsi.

« In ogni caso, trattandosi di una questione strettamente tecnica, essa è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e su di essa,

data la sua eccezionale importanza, dovrà essere nuovamente sentito il consiglio superiore di quel ministero ».

Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere a quando il finanziamento — parziale o totale — per la ricostruzione del tempio votivo di Santa Maria Ausiliatrice in Treviso, distrutto dalla guerra; le ossa dei tanti gloriosi Caduti attendono da 7 anni di ritornare nella francescana quiete del tempio ». (6305).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione del tempio votivo di Santa Maria Ausiliatrice in Treviso è prevista la spesa di lire 100 milioni. Si tratta di somma rilevante che, in relazione alle numerose ed urgenti necessità da soddisfare ed alla ristrettezza delle disponibilità di fondi per opere del genere, non è stato finora possibile destinare all'opera segnalata. L'intervento del Ministero risulterebbe facilitato qualora la curia vescovile di Treviso, che ha presentato il progetto dell'opera chiedendone la esecuzione in concessione, limitasse, per ora, almeno, la richiesta presentando un progetto per l'esecuzione di un primo lotto funzionale, ove ciò risulti tecnicamente possibile. In caso contrario occorrerà attendere che le condizioni del bilancio consentano il finanziamento richiesto ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FRANCESCHINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente di riesaminare l'istituto e la prassi di trasferimento « per servizio » nell'intento di evitare assolutamente che insegnanti i quali abbiano demeritato per fatti che ledono anche minimamente la moralità, siano trasferiti ad altra sede di insegnamento anziché puniti — e severamente — in modo diverso e tale da tenerli comunque lontani dall'altissima e delicata funzione della scuola attiva. Il trasferimento di servizio per motivi morali, infatti, provoca irreparabile scandalo nelle sedi di destinazione, dove a buon diritto è ritenuto offensivo e intollerabile; nuoce gravemente alla dignità e al prestigio della scuola; disgusta ed allarma le famiglie, e fornisce, inoltre, quasi sempre al personale trasferito nuove occasioni e più colpevoli recidive ». (6461).

RISPOSTA. — « Va premesso che il trasferimento « per servizio » viene disposto, quando sia determinato da una causa imputabile

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

all'insegnante, nei casi in cui la presenza dell'insegnante stesso sia incompatibile nella sede. Esso non ha di per sé stesso, quindi, finalità sanzionatoria (anche se praticamente può comportare all'insegnante notevole disagio); la sua finalità è quella di assicurare alla scuola — e all'ambiente civico nel quale questa svolge la sua attività — la serenità necessaria, che è stata compromessa da, un determinato comportamento dell'insegnante. Quest'ultimo col suo comportamento ha dato motivo ad una menomazione del suo prestigio di educatore e conseguentemente ad una menomazione del prestigio della scuola, per cui si rende necessario allontanarlo dall'ambiente in cui la sua funzione di educatore non potrebbe più utilmente svolgersi. Si aggiunge che tutto ciò vale anche nel caso in cui l'incompatibilità nella sede sia determinata da una causa non direttamente imputabile all'insegnante, per esempio da un immorale comportamento di un suo familiare.

« Il trasferimento per servizio è pertanto un provvedimento diverso e indipendente dai provvedimenti punitivi che si adottano a carico di un insegnante che abbia tenuto un comportamento immorale anche se il trasferimento coincida o — come più spesso avviene — preceda la sanzione disciplinare. D'altra parte, se le colpe dell'insegnante fossero lievi, non appare possibile — come sembra proporre l'onorevole interrogante — conservare in servizio l'insegnante, ma allontanandolo dalla scuola attiva e destinandolo, per esempio ad un ufficio. Non appare cioè giuridicamente concepibile il mantenimento di un rapporto d'impiego di un insegnante subordinatamente alla condizione che il soggetto sia permanentemente distolto dalle specifiche mansioni di insegnante; il che vale a dire essere considerato inidoneo all'insegnamento. Per raggiungere lo scopo che si propone l'onorevole interrogante, non resterebbe altra soluzione che infliggere la punizione disciplinare del licenziamento anche agli insegnanti che abbiano commesso solo una lieve colpa. Il che appare contrastante col principio generale della graduazione delle sanzioni ».

Il Ministro: SEGNI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali difficoltà si frappongono per la realizzazione della zona industriale di Reggio Calabria. L'interrogante ricorda che ad una sua analoga precedente interrogazione il Ministro ebbe a rispondere che, in esito ad un procedimento ispettivo in corso, si sarebbe provveduto come la situa-

zione avrebbe richiesto e che dalla risposta del Ministro sono trascorsi più che due anni e i lavori della zona industriale di Reggio Calabria sono rimasti allo stato stagnante e non solo in senso burocratico, perché di una ubertosa plaga fruttifera, oggi non resta che una malsana palude ». (6118).

RISPOSTA. — « Persistono tuttora le difficoltà che impediscono la realizzazione della zona industriale di Reggio Calabria, difficoltà che, rese note all'onorevole interrogante con la risposta del 14 gennaio 1950, consistono nelle inidoneità riscontrate nella zona stessa in relazione al suo collegamento ferroviario con il porto e con la strada ferrata per Battipaglia. In merito ai detti lavori di completamento fu a suo tempo interessato il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro. Come fu accennato nella risposta anzitutto, questo Ministero dispose nel 1949 anche un sopralluogo di un ispettore generale del genio civile con l'incarico di studiare la questione nel suo insieme e di formulare concrete proposte per la soluzione del problema. Tale sopralluogo dimostrò che erano effettivamente fondati gli inconvenienti già prospettati dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria, e fu perciò interessato il competente ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie e concrete uno studio sommario di variante da apportare ai raccordi ferroviari in servizio della zona industriale.

« Tale studio fu portato a termine ed esaurito in un secondo sopralluogo dello stesso ispettore generale suddetto. In seguito a tale ulteriore visita e data l'importanza ed i riflessi della variante in parola, si ritenne opportuno sottoporla, in linea preventiva, al beneplacito delle autorità locali interessate: comune, Camera di commercio, Compartimento ferroviario, ecc. In seguito a ciò l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria nel gennaio 1951 rivolse invito corredato da apposita esauriente relazione, al presidente della locale Camera di commercio, perché indicasse apposita riunione per esaminare, con la responsabilità di tutti gli enti interessati, nonché dell'ordine degli ingegneri, la soluzione suaccennata in modo da rendere possibili e gradite le aree da concedere ad eventuali richiedenti per fini industriali. Fino ad oggi però questa riunione non è stata tenuta e perciò si è disposto di sollecitare la presidenza della Camera di commercio affinché la riunione si effettui senza ulteriore ritardo. Soltanto dopo ciò, potranno essere adottate quelle decisioni che dal complesso studio compiuto ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

sulteranno le più convenienti ed idonee. Risulta evidente, da quanto sopra, che il Ministero dei lavori pubblici ha fatto quanto gli spettava e si assicura l'onorevole interrogante che la questione sarà seguita con cura e con attenzione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponda a verità che sia stato eletto a far parte della commissione giudicatrice per il concorso di semeiotica medica presso l'università di Messina un docente che al momento della votazione faceva parte ancora del consiglio superiore della pubblica istruzione ed era quindi ineleggibile ». (6460).

RISPOSTA. — « La legge 31 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, al terzo comma dell'articolo 23 dispone che i componenti del consiglio superiore della pubblica istruzione « non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, né in qualità di commissari né in qualità di candidati ». Tale norma, per quanto concerne i concorsi a cattedre universitarie è venuta a sostituire la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore la quale stabiliva che « i professori o cultori che fanno parte della prima sezione del consiglio superiore non possono essere compresi nelle designazioni » (effettuate dalla facoltà o scuole per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie). Di conseguenza, nell'attuale legislazione universitaria, la qualifica di componente il Consiglio superiore della pubblica istruzione non è motivo di ineleggibilità a membro delle commissioni giudicatrici di concorso, bensì comporta l'incompatibilità dei due mandati, incompatibilità che non sussiste qual'ora, nel frattempo, sia venuta meno la qualifica di consigliere superiore. Il caso a cui si riferisce l'onorevole interrogante è quello del professore Luigi Condorelli, ordinario di clinica medica nell'Università di Catania, che, membro della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione per il triennio 1948-51, è stato designato a far parte della commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di semeiotica medica bandito nel corrente anno per l'università di Messina.

« Al riguardo, è da precisare che la permanenza in carica dei componenti il consiglio

superiore della pubblica istruzione, per essere stati essi nominati il 28 aprile 1948, è venuta a scadere il 28 aprile 1951, tanto è vero che il 4 maggio 1951 sono state tenute le elezioni per il nuovo consiglio, i cui risultati sono stati resi noti il giorno 10 maggio successivo. Ora, le votazioni dei collegi accademici per le designazioni dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari banditi per l'anno 1951 — tra i quali anche quello di semeiotica medica per l'università di Messina — sono state tenute il 28 giugno 1951 e il Ministero non ha mancato, nell'ordinanza del 15 giugno 1951, con la quale venivano indette tali elezioni, di richiamare l'attenzione dei collegi stessi sulla incompatibilità dei membri del consiglio superiore della pubblica istruzione a far parte delle commissioni giudicatrici, allegando alla ordinanza stessa, in pendenza degli atti relativi alla costituzione del nuovo consesso, l'elenco di professori designati a farne parte, dalla Facoltà, nelle votazioni del 4 maggio 1951. Poiché tra i professori eletti per il nuovo consiglio superiore non era incluso il professore Condorelli, era logico ritenere che il medesimo, per non aver avuto rinnovato il mandato, aveva perduto la qualifica di consigliere e, pertanto, i collegi accademici, nell'effettuare la designazione del predetto professore a membro della commissione giudicatrice del concorso di semeiotica medica, hanno giustamente ritenuto che fosse venuta a cessare, nei suoi confronti, l'incompatibilità sancita dalle vigenti disposizioni in materia.

« Non può sussistere dubbio sulla inesistenza di tali incompatibilità anche in via formale, poiché, qualora si eccepisse che, in effetti, il nuovo consiglio superiore è stato ricostituito e si è insediato soltanto successivamente alle designazioni effettuate dai collegi accademici per la nomina del professore Condorelli a componente della commissione giudicatrice del concorso di semeiotica medica, dovrà tenersi presente che, mentre da un canto il consiglio superiore, nella sua nuova composizione, si è già insediato (ottobre 1951), la commissione giudicatrice del concorso non ha ancora iniziato, a tutt'oggi, i propri lavori, di modo che non si verificano le condizioni cui è riferito il divieto sancito dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1947, n. 1477 ».

Il Ministro: SEGNI.

LONGONI, PALENZONA, BETTINOTTI e CAPPUGI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici.* —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

« Per sapere se sono a conoscenza del formarsi di fittizie società immobiliari nei grandi centri urbani, le quali, operando a scopo di speculazione, finiscono per eludere o far eludere il blocco dei fitti, attualmente in vigore, riuscendo altresì ad eludere il fisco, circa il pagamento della tassa di compravendita; e se risulta vero che tali fittizie società immobiliari sfuggono, mediante prestanomi, a qualsiasi accertamento sui profitti conseguiti nei passaggi di proprietà causando ai vecchi inquilini degli stabili oggetto di speculazione, l'impossibilità di sfuggire ad azioni ricattatorie. Pertanto gli interroganti chiedono agli onorevoli ministri se non ritengano opportuna una indagine a tale riguardo, nonché di emanare adeguati provvedimenti atti a scoraggiare l'acquisto, a soli fini speculativi, di appartamenti già abitati, anche allo scopo di indirizzare i detentori di mezzi verso l'acquisto di nuove costruzioni, quale incentivo alla soluzione del problema della casa per tutti ». (5513).

RISPOSTA. — « Premetto che rispondo anche a nome del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici. Come ebbi già a dichiarare in sede parlamentare, alla amministrazione finanziaria è noto che alcune società vengono costituite esclusivamente per poter eludere con l'uso di fissati bollati il pagamento delle imposte di registro dovute sul trasferimento di beni immobiliari. Allo scopo di eliminare l'inconveniente lamentato, si assicura che è in corso di esame l'opportunità di dare una diversa impostazione al tributo suddetto per quanto riguarda sia le aliquote che gli atti soggetti all'obbligo della registrazione. Non si ritiene però che le società immobiliari, sia pure fittizie, anche se riescano ad evadere gli oneri tributari sui trasferimenti degli immobili, possano nel contempo eludere il blocco dei fitti in vigore, che normalmente prescinde dalla qualità del locatore e in ogni caso non è certo più attenuato quando sia una società, anziché una persona fisica. Solo nel decreto-legge 23 dicembre 1947, n. 1461, è stato previsto un aumento di canone in misura maggiore, in relazione alla qualità del locatore. Ma ciò unicamente per il caso di immobili appartenenti ad enti di assistenza, beneficenza, istruzione, o educazione non aventi scopo di lucro, e questo non è certamente il caso delle « fittizie società immobiliari », a cui si allude nella interrogazione.

« Né è da pensare che, con l'acquisto di appartamenti già abitati, dette società immobiliari, fittizie o non fittizie, possano eludere

il vincolo della proroga. Difatti, l'unica possibilità di far completamente cessare la proroga per ragioni affinenti alla situazione del locatore è quella dell'azione per necessità, prevista dall'articolo 4, n. 1, della legge sulle locazioni. Ma, essendo quest'azione, quando si tratti di immobili adibiti ad uso di abitazione, concessa soltanto nell'ipotesi di « necessità di abitazione », le società non possono esercitarla nei riguardi degli inquilini di immobili di loro proprietà, perché — come riconosce la giurisprudenza dominante — la necessità di abitazione si attaglia solo alle persone fisiche e non anche agli enti e società. L'acquisto, da parte di società, di « appartamenti abitati », pertanto, anziché attenuare o eludere il vincolo della proroga, si risolve in concreto nell'inasprimento del medesimo, in quanto finisce per escludere la possibilità di liberare l'immobile per necessità del locatore o dei suoi figli o genitori.

« Nemmeno è possibile, per le società, ricorrere alla facoltà di scambio di alloggio, prevista dal n. 2 dell'articolo 4, in quanto anche questa facoltà è subordinata al presupposto della utilizzazione dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta (salvo che si tratti di ente con finalità pubbliche, sociali, ecc., ma non sarebbe questo il caso delle società immobiliari). Anche sotto questo profilo, l'acquisto di appartamenti abitati da parte di società si risolve in un inasprimento del vincolo, a tutto vantaggio degli inquilini, che non possono più essere estromessi dall'immobile per quell'esigenza di abitazione, che non è concepibile per le società. Solo per ciò che riguarda la facoltà di dividere l'immobile eccedente le necessità del conduttore, prevista dall'articolo 6, può verificarsi che società vi ricorrano, a scapito degli interessi degli inquilini. Ma se si considera che, in questo caso, dato il presupposto dell'eccedenza dell'immobile rispetto ai bisogni di chi l'abita, l'attuazione della divisione si risolve, in definitiva, da un punto di vista obiettivo, in una moltiplicazione di alloggi e locali disponibili, la possibilità che società immobiliari fittizie o non fittizie, acquistino immobili abitati, allo scopo di effettuare la divisione, non si risolve sostanzialmente in un danno e tanto meno in una elusione del regime vincolistico ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia del parere che anche per l'anno scolastico 1951-52

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

debba essere mantenuta a Bassignana (Alessandria) la sezione staccata della scuola media statale di Valenza (Alessandria) siccome ogni classe è frequentata da almeno quindici scolari e perché vi sta a Bassignana possibilità di incremento scolastico per gli anni venturi ». (6366).

RISPOSTA. — « La sezione staccata della scuola media di Valenza, funzionante a Bassignana, è stata soppressa, in considerazione della scarsa popolazione scolastica che, durante l'anno 1950-51, ha frequentato la sezione medesima (20 alunni in tutto) ».

Il Ministro: SEGNÌ.

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere, con riferimento alla risposta data dal Ministero dei lavori pubblici all'interrogazione numero 5501, quale applicazione ha avuto in Calabria l'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici ». (5954).

RISPOSTA. — « Con la precedente interrogazione numero 5501 sono state chieste al Ministro dei lavori pubblici notizie sui provvedimenti adottati dall'amministrazione statale, in applicazione degli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, a favore delle province e dei comuni della Calabria rivieraschi di derivazioni d'acqua esercitate per produzione di energia elettrica. Poiché il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici ha risposto a tale interrogazione soltanto per la parte di competenza di quel dicastero, si precisa ora che l'articolo 53 del citato testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto un ulteriore canone annuo a carico del concessionario ed a favore degli enti rivieraschi di grandi derivazioni d'acqua esercitate per produzione di energia elettrica. Il detto sovracanone, che decorre dalla data d'inizio del trasporto dell'energia, può essere stabilito nella misura unitaria di lire 2 per ogni HP. prodotto e trasportato oltre i 15 chilometri, aumentata di quaranta volte, ossia sino a lire 80 per HP. pari a lire 109 per chilowatt, dal 1° gennaio 1947, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 24, e poi ancora di quattro volte, ossia sino a lire 320 per HP., pari a lire 436 per chilowatt, dal 1° gennaio 1949,

ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. Condizioni essenziali però per stabilire il sovracanone sono — fra le altre — l'avvenuta entrata in funzione degli impianti, l'effettivo trasporto dell'energia oltre i 15 chilometri e la richiesta da parte degli enti rivieraschi tendente ad ottenere detto sovracanone. Per quanto riguarda i cinque impianti idroelettrici della Calabria, indicati dal sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, nella risposta alla prima interrogazione numero 5501, va chiarito quanto appresso:

1°) derivazione dal fiume Ticina, in provincia di Catanzaro, concessa alla società forze idrauliche della Sila con regio decreto 30 gennaio 1939, n. 199 (potenza producibile HP. 6.173): l'impianto (ora di fatto della società meridionale di elettricità) è stato già attuato. Nel relativo disciplinare è prevista la possibilità di richiedere un sovracanone a favore dei comuni rivieraschi di Cotronei, Caccuri e Roccabernarda, ma non risulta che tali comuni e la amministrazione provinciale di Catanzaro abbiano presentato la necessaria domanda;

2°) derivazione dal fiume Alaco e dal torrente Macchinante in provincia di Catanzaro, concessa dalla società anonima idroelettrica dell'Alaco con regio decreto 17 febbraio 1938, n. 701, successivamente trasferita alla società meridionale di elettricità giusta decreto ministeriale 23 ottobre 1942, n. 506 (potenza producibile HP. 8.145,83): l'impianto non è stato ancora attuato;

3°) derivazione dal fiume Coscile in provincia di Cosenza, concessa alla società elettrica sibili con regio decreto 3 luglio 1942, numero 2880 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 4051, successivamente trasferita alla società generale pugliese di elettricità con decreto ministeriale 18 dicembre 1947, n. 4987 (potenza producibile chilowatt 6.897,06). Nel disciplinare è anche prevista la possibilità di richiedere un sovracanone a favore dei comuni rivieraschi di Castrovillari, San Basile e Morano Calabro, ma non risulta che tali comuni e l'amministrazione provinciale di Cosenza abbiano presentato la relativa domanda;

4°) derivazione d'acqua dal fiume Muccone in provincia di Cosenza, concessa alla società forze idrauliche della Sila con regio decreto 12 febbraio 1934, n. 370, poi alla Società Meridionale di elettricità con decreto presidenziale 6 febbraio 1951, n. 1746/225 (potenza producibile chilowatt 43.999): l'impianto è stato attuato, ma non risulta che i

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

comuni rivieraschi di Longobucco, Spezzato, Calico, Acri, Luzzi e l'Amministrazione provinciale di Cosenza abbiano presentato la domanda per richiedere il sovracanone previsto dal disciplinare,

5°) derivazione dal fiume Garga e Argo in provincia di Cosenza, concessa alla Società forze idrauliche della Sila con regio decreto 5 maggio 1941, n. 926, successivamente trasferita alla società meridionale di elettricità giusta decreto ministeriale 27 dicembre 1944, n. 490 (potenza producibile HP. 15.736,33): l'impianto non è stato ancora attuato.

« Ne consegue che nessun provvedimento può adottarsi per stabilire il sovracanone in oggetto, in quanto gli enti interessati non hanno curato di produrre la domanda necessaria per promuovere l'esercizio della facoltà dell'amministrazione finanziaria.

« Allo stato degli atti, quindi, le province ed i comuni rivieraschi delle derivazioni di acqua già attuate, debbono per poter conseguire il sovracanone, sempre che l'energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal loro territorio, trasmettere le relative domande a questo Ministero — direzione generale del demanio — che provvederà ad emanare i provvedimenti del caso, previa l'istruttoria di rito ».

Il Ministro: VANONI.

MARABINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ritenga opportuno dare corso benevolo alla petizione inviata da un comitato cittadini del comune di Castel Guelfo (Bologna), circa la richiesta di un contributo da parte dello Stato per la costruzione dell'acquedotto di Castel Guelfo (legge 3 agosto 1949, n. 589). La richiesta del contributo merita di essere presa in considerazione, data l'impellente necessità dell'esecuzione dell'opera, in quanto essa risolverebbe finalmente l'approvvigionamento idrico, non solo nel comune di Castel Guelfo, ma anche di diverse località del comune di Imola, che hanno inderogabile necessità ». (6345).

RISPOSTA. — « I lavori relativi all'acquedotto per il comune di Castel Guelfo (Bologna) non sono stati compresi nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589 per i decorsi esercizi, dato che i fondi in bilancio, assai limitati in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della detta legge, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di limitato importo. La richiesta del

comune di Castel Guelfo (Bologna) sarà però tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

NATALI ADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stata accordata la statizzazione alla scuola media comunale di Offida (Ascoli Piceno), a differenza di altre scuole medie della provincia meno frequentate e in zone meno importanti, quantunque attualmente la scuola in parola conti un numero considerevole di alunni (circa sessanta frequentanti le tre prime classi parificate) e le autorità scolastiche provinciali abbiano espresso parere favorevole ». (6448).

RISPOSTA. — « Nessuna domanda tendente ad ottenere la statizzazione della scuola media comunale di Offida risulta pervenuta al ministero. Ove l'onorevole interrogante intenda riferirsi alla istanza diretta ad ottenere il funzionamento di una sezione staccata di scuola media nella predetta sede, si comunica che, per motivi di indole finanziario, non è stato possibile accogliere la richiesta ».

Il Ministro: SEGNI.

PASTORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se sia vero che la preparazione della VI Quadriennale nazionale d'arte in Roma abbia avuto una deficiente rispondenza alla lunga attesa degli artisti italiani, e specialmente se sia raggiunta la prova che la commissione degli inviti abbia lasciato a desiderare per volute omissioni. E per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Governo intenda adottare perché gli artisti, che nel merito comparativo risultassero indebitamente esclusi, possano ricevere una tempestiva riparazione ». (6356).

RISPOSTA. — « Si premette, anzitutto, che la Quadriennale d'arte di Roma è un ente autonomo, con proprio presidente, un proprio segretario generale e un proprio consiglio d'amministrazione. Il Ministero della pubblica istruzione non ha modo, quindi, di interferire in questioni di stretta competenza degli organi sopraindicati, come quelle relative alla organizzazione della esposizione ed alla nomina delle commissioni d'invito e di accettazione: tanto meno poi di sindacare i criteri di selezione artistica adottati da tali commissioni. Ciò premesso, circa la prima

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

parte della interrogazione, si osserva in primo luogo che " la lunga attesa degli artisti italiani " è quella normale di quattro anni, quanti ne intercorrono tra un'esposizione e l'altra: la V Quadriennale ha avuto luogo, infatti, nel 1948, sia pure con l'intitolazione provvisoria di " Rassegna nazionale di arti figurative promosse dall'ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ". In secondo luogo si rileva che, secondo quanto risulta a questo Ministero, la " preparazione " della VI Quadriennale non può dirsi deficiente, dato che l'allestimento della esposizione è quasi completo, che l'esposizione stessa è stata preceduta da un'adeguata propaganda informativa anche nei piccoli centri e che le opere pervenute all'esame delle giurie d'accettazione da ogni parte d'Italia risultano in numero complessivo di circa 3400, inviate da oltre 1400 artisti: numero quasi doppio di partecipanti rispetto ad ogni altra precedente Quadriennale.

« Quanto poi alla richiesta " se sia raggiunta la prova che la commissione degli inviti abbia lasciato a desiderare per volute omissioni ", si fa presente, che per quanto risulta a questo Ministero, la scelta degli artisti da invitare è stata fatta con criteri esclusivamente qualitativi. Naturalmente, come si è premesso, il Ministero non può entrare nel merito di tali criteri né delle singole applicazioni di essi; e, d'altra parte, poiché la valutazione artistica non si fonda su basi né assolute né pacifiche, è inevitabile che essa sia, entro certi limiti, diversa a seconda di chi emette il giudizio. Ad ogni modo risulta che l'elenco di inviti (che comprende 250 artisti, conformemente a quanto era stato prestabilito dal consiglio di amministrazione) accoglie artisti di chiara notorietà, che rappresentano i più vari orientamenti, ciò che indirettamente conferma la imparzialità della commissione.

« Come risulta evidente dalle suaccennate premesse e da quanto esposto finora, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione non hanno alcun provvedimento da adottare al riguardo. Ci si augura, ad ogni modo che i chiarimenti forniti sull'operato dell'ente quadriennale valgano a tranquillizzare gli artisti che hanno assunto un atteggiamento di protesta nei riguardi della manifestazione: la buona riuscita di questa è, infatti, sommamente desiderabile nell'interesse dell'arte italiana e, in definitiva, degli artisti stessi ».

Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.

PINO, CALANDRONE e DI MAURO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere, date le ingentissime distruzioni arrecate dal recente nubifragio in vaste zone della provincia di Messina, se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori colpiti, soprattutto a favore dei piccoli e medi proprietari e dei coltivatori diretti: ed in particolare se intende disporre la immediata sospensione della riscossione delle imposte sui terreni alluvionati e sui fabbricati distrutti o danneggiati ». (6512).

(Vedi risposta scritta n. 6513 dell'onorevole Calandrone).

RESCIGNO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per sapere se rispondono a verità le voci che circolano, secondo le quali l'acquedotto di Sasso di Castalda (Potenza), così a lungo sospirato dalle popolazioni di ben sei comuni della provincia di Salerno e così faticosamente ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno, non verrebbe più costruito secondo il primitivo progetto, ma secondo altro progetto in gestazione, che lascerebbe insoluto per notevole parte dei predetti comuni il vitale problema dell'acqua ». (5492).

RISPOSTA. — « Per la soluzione dell'annosa questione dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Polla, Pertosa, Sant'Arsenio, San Pietro in Tanagro, Caggiano e Salvitelle in provincia di Salerno fu presentato dal consorzio costituito dai detti comuni un progetto di acquedotto che prevedeva l'utilizzazione delle sorgenti di Sasso di Castalda con una spesa complessiva di oltre 438 milioni. Tale progetto, essendo l'opera compresa tra quelle da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, è stato esaminato dagli uffici della Cassa stessa, i quali nella soluzione proposta ebbero a riscontrare le seguenti imperfezioni:

la popolazione prevista in complessivi 17.270 abitanti era già sorpassata nel 1947, mentre deve calcolarsi un fabbisogno per circa 24.100 abitanti, quanti cioè ne richiederebbero lo sviluppo demografico dei detti comuni calcolato per l'anno 1990;

l'assegnazione massima giornaliera di acqua era prevista in 86 litri per abitante e quella media di 57 litri per abitante. Tenendo conto della indicata popolazione futura, tali quantitativi si ridurrebbero rispettivamente a 61 litri per abitante e a 50 litri per abitante non permettendo alcuno sviluppo industriale dei centri interessati;

l'acqua delle sorgenti di Sasso di Castalda è già tutta utilizzata, e quindi non vi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

sarebbe alcuna possibilità di successivi sviluppi con ulteriori derivazioni da essa;

le sorgenti in questione si trovano ad oltre 26 chilometri dal centro più vicino e richiedono la costruzione di una condotta di avvicinamento in terreno disagiato che importerebbe poi notevoli spese di sorveglianza e manutenzione.

« Per le ragioni suesposte la Cassa per il Mezzogiorno ha provveduto ad elaborare un nuovo progetto di massima con l'utilizzo delle sorgenti del Sant'Antuono, che danno acqua sufficiente alle future necessità della popolazione dell'indicato consorzio di comuni con un'assegnazione giornaliera estiva di 120 litri per abitante oltre ad una riserva di 300 litri giornalieri per lo sviluppo industriale. Il progetto di cui trattasi prevede una spesa di circa 270 milioni, ma comporta una spesa giornaliera per il sollevamento dell'acqua e l'esercizio dei relativi impianti. Tale spesa continuativa è stata valutata in misura sopportabile dalle modeste economie dei piccoli comuni. Infatti il costo dell'acqua in base agli attuali costi della energia non supera le 6 lire al metro cubo: il che significa che una famiglia media di 5 persone spenderebbe lire 3,60 al giorno per avere una quantità di acqua più che sufficiente per tutte le necessità igieniche.

« La delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa ha esaminato sia il progetto presentato dal consorzio, sia la soluzione suggerita dalla Cassa per il Mezzogiorno, ed ha espresso il parere che sia di gran lunga da preferire la seconda soluzione, perché il costo a litro secondo compreso il sollevamento è molto minore della spesa per la soluzione del consorzio tenendo conto della maggiore portata adottata e quindi delle maggiori dotazioni ottenibili e perché si viene ad assicurare un approvvigionamento idrico più adeguato al prevedibile sviluppo demografico e industriale dei comuni interessati. A seguito di tale voto è già stato elaborato il progetto esecutivo del primo lotto di lavori che si prevede avranno concreto avvio all'inizio del nuovo anno 1952 ».

Il Ministro: CAMPILLI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se si intenda o meno condurre a termine la costruzione dell'asilo infantile nel comune di Agropoli (Salerno), iniziata nel 1948 e rimasta incompiuta, con la parte eseguita dell'edificio esposta alle intemperie e perciò in progressivo deperimento ». (6152).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Agropoli (Salerno) intesa ad ottenere il contributo erariale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 11 milioni, ritenuta necessaria per il completamento di quell'asilo infantile è tenuta presente per essere esaminata, ai fini di un possibile favorevole accoglimento, in sede di compilazione del programma esecutivo delle opere da ammettersi, nel corrente esercizio finanziario, ai benefici di cui alla menzionata legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

RIVERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia vero che la scuola media, testé istituita nel comune di Silvi (Teramo) sia stata posta alle dipendenze del provveditorato agli studi di altra provincia (Pescara) e se si pensi di rettificare tale errore ». (6452).

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che con nota del 31 ottobre 1951 si è provveduto a far passare la sezione staccata di scuola media istituita a Silvi alle dipendenze del provveditorato agli studi di Teramo ».

Il Ministro: SEGNI.

SALVATORE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se risponde al vero la notizia pubblicata da un autorevole quotidiano milanese secondo la quale le officine reggiane, oggi in liquidazione, avrebbero conseguito un finanziamento complessivo per cinque miliardi e seicento milioni a seguito dell'accordo firmato presso il Ministero del lavoro in data 5 ottobre 1951. E, nell'affermativa, per conoscere a quale titolo ed a carico di chi tali finanziamenti sarebbero stati disposti ». (6291).

RISPOSTA. — « La notizia pubblicata da un quotidiano milanese, circa il finanziamento di lire 5600 milioni alle officine reggiane è priva di qualsiasi fondamento. La « O.M.I. Reggiane », in liquidazione, ha soltanto ricevuto un prestito di 500 milioni da parte della società « Nuove Reggiane » per il pagamento di acconti sulle competenze spettanti agli impiegati ed operai che, in conformità degli accordi intervenuti, sgomberavano gli stabilimenti. Non è da escludere che la società « Nuove Reggiane » potrà accordare un altro prestito alla « O.M.I. Reggiane », ma in ogni caso l'importo complessivo dei due prestiti non potrà essere superiore a lire 1075 milioni.

« La liquidazione della O.M.I. Reggiane » curerà, con il ricavato delle alienazioni, il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

rimborso del prestito ricevuto, decurtato — s'intende — del prezzo degli impianti, materiali, ecc., che potranno essere acquistati dalla nuova società. Giova precisare che tanto i 500 milioni già dati in prestito alla liquidazione della « O.M.I. Reggiane », quanto le somme occorrenti per l'ulteriore eventuale prestito, provengono alla società mutuante « Nuove Reggiane » dal F.I.M. a titolo di sottoscrizione al capitale azionario ».

Il Ministro delle finanze ad interim del tesoro: VANONI.

TERRANOVA RAFFAELE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se ha disposto l'invio di auroomicina e cloromicetina ai medici provinciali delle zone colpite dal recente nubifragio. Tale invio, infatti, era ed è indispensabile per impedire che si verificino epidemie tifoidi a causa dell'inquinamento delle acque degli acquedotti danneggiati o distrutti ». (6433).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha immediatamente provveduto ad inviare nelle zone colpite dall'alluvione il materiale sanitario necessario ad impedire il diffondersi di malattie e a curare gli ammalati ed i feriti, tra cui notevoli quantitativi di cloromicetina. Si premette che tale sostanza, come pure l'auroomicina citata dall'onorevole interrogante, non ha effetto preventivo, ma solo curativo. Il materiale sanitario inviato nelle province colpite, quale primo soccorso, risulta dal seguente prospetto:

materiale sanitario inviato a Catanzaro:

31 ottobre 1951, numero 4800 dosi di enterovaccino;

31 ottobre 1951, numero 3900 dosi di idrovaccino;

30 ottobre 1951, numero 100 flaconi di cloromicetina (offerti dalla ditta Intrade);

materiale sanitario inviato a Reggio Calabria: disinfettante e materiale vario inviato dal magazzino profilattico:

23 ottobre 1951, chilogrammi 300 di creosoto saponato;

7 novembre 1951, numero 20 damigiane di creosoto saponato da litri 35 ciascuna;

23 ottobre 1951, chilogrammi 200 di formaldeide da litri 35 ciascuna;

7 novembre 1951, numero 20 damigiane di formaldeide da litri 35 ciascuna;

23 ottobre 1951, chilogrammi 300 di steridrol;

23 ottobre 1951, chilogrammi 200 di cloruro di calcio;

23 ottobre 1951, chilogrammi 10 di chinino bisolfato;

7 novembre 1951, numero 10.000 compresse di sublimato corrosivo;

23 ottobre 1951, numero 500 medicine preparate « tipo medio »;

enterovaccino:

23 ottobre 1951, numero 30.000 dosi;

7 novembre 1951, numero 45.000 dosi, totale numero 75.000 dosi;

idrovaccino:

23 ottobre 1951, numero 9000 dosi;

7 novembre 1951, numero 30.000 dosi, totale numero 39.000 dosi;

7 novembre 1951, numero 500 fiale di penicillina da 200 unità ciascuna;

7 novembre 1951, numero 1000 compresse di cloranfenicoli;

30 ottobre 1951, numero 200 flaconi di cloromicetina (offerti dalla ditta Intrade);

materiale sanitario inviato a Catania (dove sono in corso manifestazioni epidemiche); cloranfenicoli:

30 ottobre 1951, numero 1500 capsule;

3 novembre 1951, numero 2000 capsule;

6 novembre 1951, numero 3000 capsule, totale capsule numero 6500;

enterovaccini:

5 novembre 1951, numero 9000 dosi;

6 novembre 1951, numero 15.000 dosi, totale dosi numero 24.000;

idrovaccini:

5 novembre 1951, numero 3000 dosi;

disinfettanti (inviati dal magazzino profilattico):

6 novembre 1951, numero 20 damigiane da litri 35 ciascuna di creosoto saponato;

6 novembre 1951, numero 20 damigiane da litri 35 ciascuna di formaldeide;

6 novembre 1951, numero 10.000 compresse di sublimato corrosivo;

materiale sanitario inviato a Nuoro:

numero 150 flaconi di cloromicetina (offerti dalla ditta Intrade);

materiale sanitario inviato a Cagliari: numero 150 flaconi di cloromicetina (offerta dalla ditta Intrade).

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come si spieghi che, mentre nel *Gazzettino* della fine di maggio 1951 si pubblicava, che, giuste comunicazioni pervenute alla segreteria provinciale della democrazia cristiana da parte del Ministero dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 NOVEMBRE 1951

lavori pubblici, erano state ammesse al contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, « sui fondi residui dell'esercizio 1950-51 » per la provincia di Udine ben 14 strade fra cui quella Arta-Cabia del comune di Arta (completamento per 16 milioni) viceversa con nota numero 2692, del 26 giugno 1951, diretta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti: il Ministero dei lavori pubblici abbia fatto conoscere che il completamento della strada Arta-Cabia « non è stato ritenuto ammissibile al contributo statale ». Se per conseguenza l'onorevole Ministro non ritenga, per la serietà stessa delle comunicazioni ufficiose, se non ufficiali, date con tanta certezza e citando comunicazioni ministeriali da parlamentari e organi di partito e rese di pubblica ragione, e data la legittima aspettativa suscitata presso la popolazione di quella zona, di rivedere la questione del completamento della strada Arta-Cabia agli effetti dell'ammissione al contributo statale ». (5932).

RISPOSTA. — « Il 15 aprile 1950 questo Ministero dispose la concessione di un contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, nella spesa di 18 milioni, ridotta poi a 17 milioni per la costruzione della strada di allacciamento al detto comune della frazione

Cabia del comune di Arta (Udine). Il relativo progetto fu sottoposto nel maggio 1951 al definitivo parere del competente ispettore generale del genio civile. In sede di altra assegnazione di contributo a termini della legge anzidetta alla provincia di Udine fu erroneamente compreso in un elenco di altre opere anche quella relativa alla strada in parola per una spesa di 16 milioni suppletiva a quella precedente. L'Ufficio del genio civile di Udine fece però presente che non era necessaria tale ulteriore assegnazione di fondi perché la nuova assegnazione di 16 milioni risultava una duplicazione della precedente. Per tale motivo è stato necessario annullare la concessione del secondo contributo sulla spesa di 16 milioni.

« La lettera inviata a tal fine alla Cassa depositi e prestiti e lamentata dall'onorevole interrogante non è che la revoca di quest'ultima assegnazione scambiata erroneamente dalla Cassa anzidetta come revoca della prima assegnazione la quale doveva rimanere e in effetti è rimasta ferma. Il relativo decreto, per lire 18 milioni, è in corso di registrazione alla Corte dei conti ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.